



# COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

Provincia di Cremona

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N° 13 del 26-02-2019

**OGGETTO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: PROROGA VIGENZA DEL DOCUMENTO DI PIANO AI SENSI DELL'ART. 5 - COMMA 5 DELLA LR 31/2014, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 26 DELLA L.R. 4.12.2018 N. 17**

L'anno duemiladiciannove, addì ventisei del mese di febbraio alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare del palazzo Comunale, sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione, previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Silvia Genzini il Consiglio Comunale.

N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A
1.	Genzini Silvia	Presente	
2.	Dimone Fabrizio	Presente	
3.	Corbari Carlo	Presente	
4.	Madurini Roberto	Presente	
5.	Zagni Pietro	Presente	
6.	Pagani Margherita	Presente	
7.	Quarantani Fabio Massimo	Presente	
8.	Granata Giampietro	Presente	
9.	Morandi Maurizio	Presente	
10.	Olzi Marco	Assente	
11.	Ponzoni Gianpietro	Presente	
		Presenti 10	Assenti 1

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: PROROGA VIGENZA DEL DOCUMENTO DI PIANO AI SENSI DELL'ART. 5 - COMMA 5 DELLA LR 31/2014, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 26 DELLA L.R. 4.12.2018 N. 17**

*Sono scrutatori della seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali comunali, i consiglieri Zagni e Pagani per la maggioranza, e Morandi la minoranza.*

*Il Sindaco illustra l'argomento posto all'ordine del giorno del Consiglio.*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO:**

- che il Comune di Pieve San Giacomo è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°25 del 06.07.2012, divenuto efficace con pubblicazione sul BURL n°5 del 30.01.2013;
- che il PGT non è stato oggetto di successive varianti, che abbiano interessato in toto o in parte il territorio comunale, permanendo pertanto ad oggi immutati tanto il Documento di Piano, quanto il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi;

RILEVATO che Regione Lombardia pur avendo dato seguito alle integrazioni del PTR come previsto dal comma 1, art. 5 della Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31, non ha ancora concluso l'iter di approvazione del PTR, come previsto dal comma 1 articolo 5, con conseguente slittamento di tutti i termini ivi previsti dai commi 2 e 3;

RICHIAMATA la L.R. 28 novembre 2014, n°31 "*Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato*", ed in particolare l'art.1, il quale dispone che "...*gli strumenti di governo del territorio, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 11 marzo 2005, n°12 (Legge per il governo del territorio), sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere l'ambiente, il paesaggio, nonché l'attività agricola, in coerenza con l' articolo 4-quater della legge regionale 5 dicembre 2008, n°31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).*"

VISTO che la citata legge regionale n°31/2014 dispone in particolare:

- al comma 4, che "*Fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b ter), della L.R. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, i comuni possono approvare unicamente varianti del PGT e piani attuativi in variante al PGT, che non comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di incentivarne e accelerarne l'attuazione, esclusi gli ampliamenti di attività economiche già esistenti, nonché quelle finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale. Fino a detto adeguamento sono comunque mantenute le previsioni e i programmi edificatori del documento di piano vigente.*"
- al comma 5, che "*I comuni approvano, secondo quanto previsto dalla l.r. 12/2005 vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, i PGT o le varianti di PGT già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, rinviando l'adeguamento di cui al comma 3 alla loro successiva scadenza; tale procedura si applica anche ai comuni sottoposti alla procedura di commissariamento di cui all'articolo 25 bis della L.R. 12/2005. La validità dei documenti comunali di piano, la cui*

*scadenza intercorra prima dell'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2, è prorogata di dodici mesi successivi al citato adeguamento."*

*RICHIAMATA la Sentenza n°734/2018 del 15.3.2018 con cui il T.A.R. di Milano ha ritenuto "...di aderire al consolidato orientamento espresso dalla Sezione (sentenza 17 ottobre 2017, n°1985; in precedenza, 7 giugno 2017, n°1272), in base al quale - con riferimento all'art. 8 - quarto comma della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n°12 (Legge per il governo del territorio) il Documento di Piano ha efficacia quinquennale. Scaduto questo termine le statuizioni in esso contenute non possono più essere attuate..." e che, "...in assenza di disposizioni contrarie, si deve ritenere che il legislatore, quando emana norme che hanno il solo fine di estendere la validità temporale di un provvedimento, intenda incidere solo sull'efficacia temporale della disciplina di regolazione dell'interesse pubblico ancora vigente e non sostituirsi alle amministrazioni nelle valutazioni riguardanti la possibilità e l'opportunità di reintrodurre una regolazione dell'interesse pubblico ormai priva di efficacia..."*.

#### CONSIDERATO:

- che il comma 4 dell'art. 8 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii. "Legge per il Governo del Territorio", così come sostituito dalla L.R. 1/2013 "Disposizioni transitorie per la pianificazione comunale. Modifiche alla L.R. n°12 del 2005" esplicitamente recita: "*Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile.*";
- che l'originario Documento di Piano del Comune ha raggiunto la propria data naturale di scadenza il 30.01.2018;
- che la Provincia di Cremona avrebbe dovuto conseguentemente adeguare il proprio PTCP alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, ai criteri, indirizzi e linee tecniche di cui all'articolo 2 della Legge Regionale 28 novembre 2014, n°31 e ai contenuti dell'articolo 19 della L.R. 12/2005, entro ventiquattro mesi dall'adeguamento del PTR di cui all'art. 5 comma 1 della L.R. 31/2014 e ss.mm.ii.;
- che i Comuni avrebbero dovuto successivamente adeguare, in occasione della prima scadenza del Documento di Piano, i propri PGT alle disposizioni della stessa L.R. 31/2014 e ss.mm.ii.;
- che, pertanto che il Comune di Pieve San Giacomo con deliberazione di Giunta Comunale n°1 del 23.01.2018 ha dato avvio del procedimento relativo alla redazione della Variante Generale del Piano di Governo del Territorio (PGT) e relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art.13 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n°12;

#### DATO ATTO:

- che Regione Lombardia non ha ancora completato il percorso per l'integrazione del proprio PTR (Piano Territoriale Regionale) – di cui solo nei giorni scorsi pare essere stata portata a compimento la definitiva approvazione, pur in carenza alla data odierna di formale efficacia, dispiegando i propri effetti la nuova pianificazione regionale a far tempo dalla pubblicazione sul BURL della deliberazione consigliare di definitiva approvazione;
- che, di riflesso, la Provincia di Cremona non ha ancora adeguato il proprio Piano Territoriale di Coordinamento ed i Comuni non hanno potuto conseguentemente adeguare, in occasione della prima scadenza del Documento di Piano, i propri P.G.T. come previsto all'art. 5 comma 3 della L.R. n°31/2014, così come modificato dalla L.R. n°16/2017 e successivamente ancora dalla L.R. n°17/2018;
- che il Comune senza le indicazioni e le prescrizioni da recepire obbligatoriamente dalla Provincia di Cremona non potrebbe conseguire alla Variante Generale del proprio Piano di Governo del Territorio;

RILEVATA, pertanto, la necessità che, nelle more del percorso di formazione della futura Variante Generale al Piano di Governo del Territorio, vi è l'opportunità di avvalersi della facoltà di proroga

della validità del Documento di Piano, prevista all'art. 5 - comma 5 della L.R. n°31/2014, così come modificato dalla L.R. n°16/2017 e successivamente dalla L.R. 17/2018, sino a 12 (dodici) mesi successivi al citato adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ferma restando la possibilità di applicare quanto previsto al comma 4 dell'art. 5 della stessa norma regionale ("*...fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b/ter, della L.R. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h, della presente legge, i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, computato ai sensi dell'articolo 2 - comma 1, e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della presente legge...*"), ossia di modificare il Documento di Piano vigente nel rispetto del principio fondamentale che il nuovo Bilancio Ecologico del Suolo non risulti superiore a zero;

VISTI:

- la L.R. 11 marzo 2005 n°12 "Legge per il Governo del Territorio" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 4 giugno 2013 n°1 "Disposizioni transitorie per la pianificazione comunale Modifiche alla L.R. n.°12 del 2005";
- la L.R. 28 novembre 2014, n°31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato";
- la L.R. 26 maggio 2017 n°16 "Modifiche all'art. 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n°31: disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato";
- l'art. 26 della L.R. 4.12.2018 n°17;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n°267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

ALL'UNANIMITA' dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai dieci presenti e votanti:

### **DELIBERA**

Per quanto sopra detto che qui integralmente si richiama per farne parte sostanziale ed integrale

1. DI PROROGARE, ai sensi art. 5, comma 5 della L.R. 28 novembre 2014, n°31, come modificato dalla L.R. 26 maggio 2017 n°16 e successivamente dalla L.R. 4.12.2018 n°17, e con effetto dalla data di esecutività della presente deliberazione - la validità ed i contenuti del Documento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio di 12 (dodici) mesi successivi all'adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ferma restando la possibilità di applicare quanto previsto al comma 4 dell'art. 5 della stessa norma regionale, ossia di modificare il Documento di Piano vigente nel rispetto del principio che il nuovo Bilancio Ecologico del Suolo non risulti superiore a zero;
2. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale;
3. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico di provvedere agli adempimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

**DELIBERAZIONE DI C.C. N. 13 DEL 26-02-2019**

Oggetto : **PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: PROROGA VIGENZA DEL DOCUMENTO DI PIANO AI SENSI DELL'ART. 5 - COMMA 5 DELLA LR 31/2014, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 26 DELLA L.R. 4.12.2018 N. 17**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Pieve San Giacomo, li 26-02-2019

Il Responsabile del Servizio  
Tecnico  
Simona Donini

---

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Silvia Genzini

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;  
Visto lo Statuto comunale,

#### **ATTESTA**

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pieve San Giacomo, 28-02-2019

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

---

### **ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

#### **CERTIFICA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi dal 28-02-2019 ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pieve San Giacomo, 11-03-2019

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

---